

Deliberazione della Giunta Regionale 31 ottobre 2012, n. 31-4856

**Certificazione degli apprendimenti nel sistema regionale della Formazione Professionale e nel sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Correlazione del repertorio regionale delle qualificazioni al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF). Approvazione criteri.**

A relazione dell'Assessore Porchietto:

Viste:

la Risoluzione del Consiglio Europeo del 19 dicembre 2002 (2003/C13/02), relativa alla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia d'istruzione e formazione professionale;

la Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);

la Direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

la Risoluzione del Consiglio Europeo e rappresentanti dei Governi degli Stati membri del 20 luglio 2006 (2006/C 168/01), circa il riconoscimento del valore dell'apprendimento non formale ed informale nel settore della gioventù europea;

la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 (2008/C 111/01), sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;

la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (2009/C 155/02), sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);

la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (2009/C 155/01), sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET).

Vista la Proposta di raccomandazione del Consiglio europeo sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale COM (2012) 485 presentata il 5 settembre 2012.

Richiamati inoltre il Parere del Comitato delle Regioni 2007/C 146/12 "Efficienza e equità nei sistemi europei di istruzione e formazione e quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per l'apprendimento permanente";

l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 Luglio 2011 e recepito con decreto interministeriale dell'11/11/2011, riguardante i passi da compiere per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di IeFP di cui al d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.

Considerato:

Il quadro degli impegni assunti a livello nazionale nell'ambito dell'intesa "Linee guida per la formazione 2010" in relazione alla definizione di un sistema su base regionale di standard omogenei e condivisi sul riconoscimento, certificazione e validazione delle competenze comunque acquisite dai lavoratori, a partire dalla riforma dell'apprendistato quale momento cogente per l'interconnessione degli standard formativi, professionali e di certificazione;

l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19 aprile 2012, per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze in apprendistato, a norma dell'articolo 6 del dlgs 14 settembre 2011, n. 167, concernente la definizione di standard minimi nazionali di certificazione delle competenze comunque acquisite nel sistema dell'apprendistato.

Dato atto:

della d.g.r. n. 152-3672 e s.m.i. del 2 agosto 2006 - Formazione professionale. Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali L.R. 63/95;

della d.d. n. 134 del 16-03-2007 Approvazione dello standard di competenze dell'obiettivo Sistema di certificazione- Indirizzo Operazioni di certificazione;

della d.d. 172 del 28-03-2011 Approvazione del Manuale per la Certificazione delle competenze e il riconoscimento dei crediti;

della d.g.r. n. 36 - 2896 del 14/11/2011 di recepimento degli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo Stato Regioni del 27/07/2011 e dell'accordo in C.U. del 27 luglio 2011, indicazioni per gli adeguamenti del sistema piemontese di Istruzione e Formazione professionale e per il sistema degli standard regionali.

Richiamato infine il documento POR-FSE Programma Operativo Ob. 2 - "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 Decisione C(2007)5464 del 06/11/2007 nella cui attuazione, sui temi più rilevanti dedicati ai sistemi, alle politiche di istruzione, formazione e ai tavoli nazionali tematici appositamente e formalmente costituiti trovano sostegno lo sviluppo di un sistema regionale di standard professionali e formativi e di certificazione delle competenze, coerente con le linee del tavolo nazionale.

Ritenuta comune l'esigenza di far fronte alle sfide poste dai rapidi cambiamenti economici, sociali, tecnologici e dal continuo bisogno di rinnovamento delle competenze dei cittadini-lavoratori europei, puntando sulla cooperazione in materia di sviluppo dei sistemi di istruzione e formazione professionale (VET – Vocational education and training) fra gli Stati membri.

Tenuto conto:

che l'EQF definisce un insieme di 8 livelli di riferimento descritti come risultati dell'apprendimento ed espressi in termini di conoscenze, abilità e competenze e si pone come riferimento per l'istruzione e la formazione coprendo l'intera gamma dei titoli e qualifiche rilasciate nei diversi sistemi;

che L'EQF costituisce una meta-struttura rispetto alla quale, su base volontaria, gli Stati membri sono chiamati a rileggere i propri sistemi di istruzione e formazione.

Ravvisato

che per il suo funzionamento la raccomandazione europea stabiliva che i Paesi membri dovessero riportare i propri sistemi nazionali di titoli e qualifiche all'EQF entro il 2010, e altresì adottare misure affinché entro il 2012 tutti i nuovi certificati di qualifica, i diplomi e i documenti Europass contenessero un chiaro riferimento all'appropriato livello dell'EQF.

Considerato:

che il Sistema Integrato europeo di Trasferimento dei Crediti (ECVET), in grado di attribuire crediti alle qualifiche o a parti di esse, sulla base dei risultati dell'apprendimento raggiunti, si collega esplicitamente al sistema EQF;

che la citata Raccomandazione è compatibile con il Quadro per lo spazio europeo dell'Istruzione superiore e i descrittori dei cicli concordati dai ministri responsabili per l'Istruzione superiore di 45 paesi europei, riuniti a Bergen il 19 e 20 maggio 2005 nel contesto del processo di Bologna.

Considerato:

che le regioni in sede di coordinamento tecnico hanno recentemente approvato il documento "Sistema nazionale di certificazione delle competenze - elementi minimi condivisi", con il quale, si individuano, come punti centrali per consolidare nel nostro Paese un sistema efficace di certificazione, il coinvolgimento degli attori istituzionali e le parti sociali, i principi che ne caratterizzano il processo, le tappe e le modalità per la sua attuazione, le metodologie e le risorse necessarie per l'avvio, l'implementazione, la messa a regime e la sostenibilità nel tempo del sistema.

inoltre che le regioni, sulla base del predetto documento, stanno operando sui rispettivi sistemi, in funzione di una reciproca correlazione tra i diversi repertori, in coerenza con le previsioni dell'art. 6 del D.lgs. 14 settembre 2011 n. 167, strutturando un quadro di principi e orientamenti metodologici, nella prospettiva di un mutuo riconoscimento in termini di crediti formativi in una logica interregionale e interfiliere.

Preso atto:

che la reciproca leggibilità tra i diversi repertori nazionali e regionali di competenze si basa in primis sulla riconduzione a fattori correlabili codificati a livello nazionale o regionale, relativi a competenze di base e a competenze tecnico professionali, pubblicamente riconosciuti e accessibili su base telematica;

inoltre che, la mutua leggibilità e quindi correlabilità tra i diversi repertori si fonda, in questa fase iniziale, in attesa di una normativa quadro su tutte le filiere formative, sui seguenti elementi:

- ✓ Descrizione e denominazione (figura/profilo, oggetto ed ambito);
- ✓ Livello EQF;
- ✓ Referenziazioni (ATECO, NUP);
- ✓ Processo lavorativo e aree di attività;
- ✓ Competenze (elementi minimi di competenza, articolati in abilità, capacità e conoscenze essenziali).

Preso atto che nel corso del 2011 è stato condiviso con le Regioni il primo Rapporto italiano di correlazione al Quadro Europeo delle Qualifiche, al fine di riportare un chiaro riferimento all'appropriato livello europeo del Quadro Europeo delle Qualifiche in tutti i nuovi certificati di qualifica, diplomi e documenti Europass entro il 2012 e che tale rapporto è stato inviato alla Commissione Europea in data 27/12/2011.

Che nel mese di luglio su tale Rapporto è stata realizzata una consultazione pubblica conclusasi positivamente e che pertanto il Rapporto sarà confermato e rinviato alla Commissione Europea.

Dato atto che la Regione Piemonte ha definito con DGR n. 152 -3672 e s.m.i. del 2 agosto 2006, un proprio sistema di standard formativi descritto per competenze riguardante le qualifiche e che con la recente deliberazione n. 19-3099 del 12/12/2011 è intervenuta integrando le proprie Commissioni Tecniche con le Parti Sociali, avviando un percorso di adeguamento e revisione all'attuale assetto degli standard formativi.

Tenuto conto che il sistema di certificazione piemontese consente la certificazione per competenze e l'attribuzione di credito formativo a prescindere dal contesto di acquisizione degli apprendimenti, in linea con gli obiettivi tracciati in tema di trasparenza dei titoli e apprendimento permanente dai Consigli europei svoltisi a Lisbona nel 2000 e a Barcellona nel 2002.

Considerato inoltre che l'adesione all' EQF non modifica in alcun modo la struttura descrittiva delle qualifiche piemontesi, ma rappresenta semmai un ulteriore strumento di corrispondenza e di promozione di raccordi funzionali di reciproca comprensione e di trasparenza fra le regioni, fra regioni e stato e a livello comunitario.

Ritenuto pertanto opportuno garantire al cittadino, il diritto che l'esito dei processi di certificazione regionali delle competenze siano conformi alla massima trasparenza, leggibili nei contenuti in essi indicati, e confrontabili nella dimensione europea.

Valutato pertanto opportuno, per le sopraccitate finalità di trasparenza e mobilità delle persone, recepire il Quadro europeo delle qualifiche (EQF) come strumento di riferimento per il Sistema regionale delle Qualifiche, procedendo alla correlazione tra le qualifiche regionali del Sistema piemontese per competenze e i livelli del quadro europeo delle qualifiche (EQF), esplicitandone metodi e criteri di detta correlazione (Allegato A alla presente Deliberazione).

Ritenuto pertanto di dare mandato alla Direzione Istruzione, formazione Professionale e Lavoro di rivedere tutte le certificazioni esistenti del sistema della Formazione e dell'Istruzione Professionali affinché vengano referenziate ai vari livelli EQF.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, quale documento di riferimento della Regione Piemonte per la correlazione tra gli standard formativi regionali e i livelli del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF);

- di riportare su tutte le certificazioni, rilasciate, il corrispondente livello europeo EQF, in conformità con i criteri dell'Allegato A);

- di dare mandato alla Direzione Istruzione formazione e lavoro – Settore Standard formativi qualità e orientamento- di aggiornare le varie Certificazioni di qualificazione attualmente in uso, comprese quelle approvate con precedenti deliberazioni della Giunta, al fine di adeguarle all'esigenza di correlazione all'EQF ed ai contenuti minimi concordati a livello nazionale ed interregionale, come in premessa meglio esplicitato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

## Allegato A)

### Referenziazione delle qualificazioni piemontesi al Quadro Europeo EQF – Indicazioni per la correlazione del repertorio degli standard della Regione Piemonte

Il Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) è il quadro comune di riferimento che collega i sistemi di qualificazione dei paesi europei, fungendo da dispositivo di traduzione per rendere le qualifiche più leggibili e comprensibili. L'EQF definisce la **qualifica** come: *“il risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando l'autorità competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti”*<sup>1</sup>.

Considerato che i diversi sistemi di qualificazione nazionale differiscono molto, l'EQF pone l'attenzione sui **risultati dell'apprendimento**, ossia sulla *“descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo d'apprendimento. I risultati sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze così che il raffronto tra qualifiche acquisite in contesti diversi sia possibile”*<sup>2</sup>.

Date le premesse indicate, implementare il Quadro EQF nel sistema di certificazione della Regione Piemonte significa applicare una definita metodologia per referenziare gli attestati e i diplomi emessi all'appropriato livello EQF al fine di garantire un alto livello di trasparenza, confrontabilità e spendibilità dei titoli emessi.

La metodologia individuata dalla Regione è basata sull'analisi dei Learning Outcomes (LOs) e coerente con l'approccio esplicitato nella Sezione 3 del “Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF” nella versione sottoposta a consultazione pubblica (Giugno 2012). Infatti, come esplicitato nel Rapporto, per le qualificazioni pubbliche regionali non ricomprese nella prima fase di referenziazione i cui risultati sono riportati nel Rapporto (ovvero non oggetto di Accordi di valore nazionale), le Regioni nel loro ruolo di autorità competente, procedono alla referenziazione sulla base degli stessi criteri condivisi che hanno guidato la prima fase del processo di referenziazione.

La referenziazione delle qualificazioni di valenza regionale, quindi, avverrà in base all'analisi dei Learning Outcomes con l'aiuto di fonti descrittive di natura statistica, come ad esempio la Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP). Si terranno, inoltre, in considerazione tutti gli elementi descrittivi degli standard regionali utili alla collocazione di livello (profilo, descrittori di abilità/conoscenza/competenza, referenziazioni statistiche, descrizione dei processi, etc.) ai fini dell'analisi tecnica di coerenza e della lettura delle competenze afferenti agli standard regionali secondo la griglia del descrittore EQF “competence” definita all'interno del Rapporto. Tale processo terrà conto, infine, dell'applicazione della Legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, in cui è prevista l'istituzione di un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualifiche professionali, a sostegno di un sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze, ove confluiranno anche le qualificazioni rilasciate dalle regioni al di fuori degli Accordi nazionali.

Nell'applicazione della metodologia di referenziazione risulterà utile e rappresenterà un vantaggio la realizzazione del lavoro di trasposizione, attualmente in corso sulla base della DGR 36-2896 del 14 novembre 2011, di tutti gli standard formativi del repertorio regionale nel format nazionale

---

<sup>1</sup> Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2009.

<sup>2</sup> Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2009.

adottato nell'Accordo del 27 luglio 2011 per gli standard relativi alle qualificazioni dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

Tale procedura richiede innanzitutto l'identificazione delle caratteristiche dei diversi attestati e delle relative qualificazioni che vengono rilasciate dalla Regione Piemonte, di seguito articolate nella tabella che evidenzia i livelli EQF a cui ciascuna qualificazione può essere referenziato.

Qualificazione	Descrizione	Possibile referenziazione a Livelli EQF
<b>Attestato di qualifica professionale</b>	<b>Qualifiche presenti nel repertorio piemontese.</b> Sono titoli con validità giuridica, formalmente riconosciuti, rilasciati ad un individuo da parte degli organismi competenti. Certificano l'acquisizione di competenze (e relative abilità e conoscenze) previo accertamento delle stesse attraverso un esame finale. Il titolo fa riferimento al repertorio dei profili professionali regionali.	II e III livello
	<b>Qualifiche presenti nei repertori nazionali dell'IeFP.</b> Sono titoli con validità giuridica, formalmente riconosciuti, rilasciati ad un individuo da parte degli organismi competenti. Certificano l'acquisizione di competenze (e relative abilità e conoscenze) previo accertamento delle stesse attraverso un esame finale. I titoli fanno riferimento sia al repertorio delle qualifiche professionali approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui percorsi di Istruzione e Formazione Professionale del 27/07/2011, sia ai relativi profili professionali regionali piemontesi.	III livello
<b>Diploma professionale</b>	E' un titolo con validità giuridica, formalmente riconosciuto che si ottiene dopo la qualifica professionale triennale, rilasciato ad un individuo da parte degli organismi competenti al termine di un ulteriore anno di corso frequentato presso i centri di formazione professionale accreditati dalla Regione Piemonte. Il titolo fa riferimento al repertorio dei diplomi professionali approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui percorsi di Istruzione e Formazione Professionale del 27/07/2011.	IV livello
<b>Attestato/Certificato di specializzazione</b>	E' un titolo con validità giuridica, formalmente riconosciuto, rilasciato ad un individuo da parte degli organismi competenti. Consiste in una qualificazione professionale rilasciata dalla Regione, al termine di un percorso di specializzazione rispetto ad una qualificazione di vario livello precedentemente raggiunta. Si ottiene dopo il superamento di un esame finale che verifica e riconosce le competenze acquisite. Si tratta di specializzazione perché l'individuo dimostra di aver approfondito e ottimizzato le conoscenze rispetto ad una particolare area professionale collegata alla figura/profilo professionale di riferimento, come nel caso delle certificazioni che saranno rilasciate al termine dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.	III-VII livello
<b>Abilitazione o Idoneità</b>	E' un riconoscimento legale con validità giuridica, formalmente riconosciuto, rilasciato ad un individuo da parte degli organismi competenti. Attesta la capacità del soggetto di svolgere una funzione o di esercitare una professione che si consegue tramite il superamento di esami e/o al termine di un corso di formazione professionale.	III-VII livello

Rispetto alle qualificazioni sopra elencate si sottolineano alcuni principi generali che verranno adottati per la referenziazione delle qualificazioni regionali:

- tutte le qualificazioni connesse al quadro nazionale saranno referenziate in modo coerente a quanto contenuto nel Rapporto di referenziazione nazionale;
- per quanto concerne le qualificazioni regionali verranno referenziate qualificazioni riferite a standard formativi articolati per profili e non verranno referenziate singole competenze;
- la referenziazione all'EQF potrà essere fatta in riferimento a standard formativi approvati dalla regione e contenuti nel Repertorio Regionale;
- nell'attribuire un livello EQF verrà preso in considerazione anche il livello del titolo di ingresso o requisito di accesso minimo per l'acquisizione di una data qualificazione;
- non vengono referenziate ad EQF attestazioni di frequenza con profitto o altri attestati al di fuori di quelli sopra elencati.